

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

AVVISO

Il procedimento mediante presentazione SCIA, la cui attività può essere avviata immediatamente a seguito di rilascio di "ricevuta" da parte del SUAP, previa verifica formale della segnalazione e dei relativi allegati, è disciplinata dall' art. 5 del DPR 160/2010 che ha recepito l'art. 19 della Legge 241/90.

Per quanto sopra il Modello Unico Certificato (MUA) è privo di validità in assenza di vidimazione da parte del SUAP. La copia vidimata, ha valore di ricevuta. La vidimazione ed il rilascio della ricevuta sono rifiutate nel caso in cui la dichiarazione o la documentazione allegata siano incomplete o insufficienti. Il rilascio della ricevuta non inibisce la possibilità di adottare i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge 241/90.

L'Ufficio competente procederà all'avvio del procedimento e all'istruttoria per l'adozione del provvedimento consequenziale.